



*Prefettura di Frosinone*  
*Ufficio territoriale del Governo*

All. 1

Frosinone, data protocollo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Al Sig. Presidente della Provincia di                       | FROSINONE            |
| Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Frosinone    | LORO SEDI            |
| Ai Sigg. Commissari Straordinari dei Comuni di              | CECCANO-CERVARO-RIPI |
| Al Sig. Commissario Prefettizio di                          | TORRICE              |
| e, p. c. Al Sig. Questore                                   | FROSINONE            |
| Al Sig. Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri    | FROSINONE            |
| Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza     | FROSINONE            |
| Al Sig. Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco         | FROSINONE            |
| Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia di | FROSINONE            |
| Alle Curie vescovili della Provincia di                     | FROSINONE            |

Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020. Chiarimenti.

Si fa seguito ai contenuti della Ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020 ed alla relativa circolare prefettizia prot. 34946 del 17 agosto 2020.

Al riguardo, si pone l'accento sugli ulteriori punti del citato provvedimento, fornendo le seguenti specificazioni:

- 1) Si evidenzia che all'art. 1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con

COMUNE DI CECCANO  
Protocollo Arrivo N. 15206/2020 del 19-08-2020  
Doc. Principale - Copia Documento



*Prefettura di Frosinone*  
*Ufficio territoriale del Governo*

l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse;

- 2) Si segnala, altresì, che all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini più restrittivi";
- 3) Gli effetti dell'ordinanza decorrono dalla data del 17 agosto sino all'adozione di un successivo D.P.C.M., e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

La violazione dell'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto nella fascia oraria indicata e della sospensione delle attività di ballo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il Sig. Presidente della Provincia e i Sigg. Sindaci sono invitati ad estendere i contenuti dell'allegata circolare Prot. 300/A/5884/20/115/28 del 18 agosto 2020 del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ai Corpi o servizi di Polizia Provinciale e Municipale.

Il Vice Prefetto Vicario  
(D.ssa I. Fedele)

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 18/08/2020

Prot. 300/A/5884/20/115/28



277328



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

OGGETTO: Ordinanze del Ministro della salute del 12 e 16 agosto 2020 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Il Ministro della salute, con due ordinanze emanate a pochi giorni di distanza tra loro, introduce nuove misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria che si aggiungono a quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020 e che hanno efficacia fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Con l'ordinanza del 12 agosto 2020, efficace dal 13 agosto 2020, sono state introdotte specifiche misure di prevenzione per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Per queste persone, oltre a quanto disposto dal DPCM del 7 agosto 2020<sup>(1)</sup>, l'ordinanza del Ministro della salute del 12 agosto 2020 prevede l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo o, in alternativa, di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In quest'ultima ipotesi, in attesa di sottoporsi al

<sup>(1)</sup> L'art. 5 del DPCM impone a chiunque faccia ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui all'elenco B (del quale fanno parte Croazia, Grecia, Malta o Spagna) di consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche, dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia. Qualora tali soggetti, nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20, nella dichiarazione devono, altresì, indicare quanto riportato ai punti 1), 2), 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 5 DPCM 7 agosto 2020.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone devono osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora<sup>(2)</sup>.

Inoltre, fermo restando l'obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19 di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, le persone che, nei quattordici giorni antecedenti, abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

La medesima ordinanza ha, infine, modificato l'elenco F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020, aggiungendo, con decorrenza 13 agosto, la Colombia ai Paesi non raggiungibili dall'Italia e dai quali non sono ammessi spostamenti per far ingresso o transitare sul territorio nazionale, salvi i casi indicati nell'art. 4, comma 2<sup>(3)</sup>.

L'**ordinanza del 16 agosto 2020**, efficace dal 17 agosto 2020, in aggiunta alle misure contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, prevede l'obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Inoltre, con il medesimo provvedimento, il Ministro della salute ha disposto la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo, sia all'aperto che al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si

---

<sup>(2)</sup> Essendo prevista come alternativa, la possibilità di effettuare il test entro le 48 ore successive all'ingresso in Italia rende non sanzionabile la mancata presentazione dell'attestazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico nelle 72 ore precedenti all'ingresso. Resta ferma, invece, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 per la violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario nel periodo di attesa di sottoporsi al test.

<sup>(3)</sup> Rimangono consentiti il transito e l'ingresso in Italia per:

1. i cittadini, e i loro familiari, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, che abbiano residenza in Italia da data anteriore a quelle indicate nell'elenco F dell'allegato 20;
2. equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
3. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

La violazione dell'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto nella fascia oraria indicata e della sospensione delle attività di ballo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

p. IL DIRETTORE CENTRALE a.p.c.o.  
Bucacca